



Regolamento sul divieto di fumo

(Reg. n. 51/2017)

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4/C.d.A./0058 del 20 luglio 2017



Art.1

Finalità

La Fondazione IRCCS Policlinico “San Matteo” (di seguito: Fondazione), nell’ambito della missione istituzionale di Ente deputato alla promozione e salvaguardia della salute umana, con il presente regolamento intende disciplinare il divieto di fumo presso l’ospedale coerentemente con quanto stabilito dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

Ambito di applicazione

É vietato fumare, anche mediante sigarette elettroniche, a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, frequentino le aree di proprietà della Fondazione:

- in tutti i locali chiusi;
- nelle aree esterne delle sedi della Fondazione, salvo in quelle eventualmente autorizzate e individuate mediante apposita cartellonistica (non possono essere autorizzate aree inerenti le pertinenze dei reparti di Pediatria e Pronto Soccorso pediatrico; Ostetricia; Ginecologia; Neonatologia);
- a bordo degli automezzi aziendali.

É vietata la vendita di tabacchi e sigarette elettroniche presso i punti commerciali ubicati all’interno delle aree aziendali.

In via eccezionale, per specifiche ragioni terapeutico – relazionali, presso i dipartimenti di Salute Mentale può essere riservato uno spazio dove ai soli degenti sarà consentito fumare.

Art. 3

Cartellonistica

Presso gli ingressi dell’ospedale e dei singoli edifici (in particolare nelle adiacenze dei Reparti di Pediatria e Pronto Soccorso pediatrico; Ostetricia; Ginecologia; Neonatologia) e relative pertinenze, nei corridoi, atri, pianerottoli e nei punti in cui la presenza di utenti è



particolarmente elevata, devono essere affissi, a cura dell'U.O. Prevenzione e Protezione della Fondazione, appositi cartelli, adeguatamente visibili, recanti:

- la scritta "VIETATO FUMARE",
- il pittogramma previsto dalla normativa per il divieto di fumare;
- l'indicazione della legislazione di riferimento;
- le sanzioni previste per i trasgressori;
- l'indicazione dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ai quali compete accertare le infrazioni ai sensi del successivo art. 4.

Art. 4

Soggetti responsabili dell'applicazione del divieto di fumo

Sono individuati quali soggetti "Responsabili" della vigilanza sull'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento, nelle aree di propria competenza, i Direttori di U.O.C./U.O.S.D./U.O.S.

In particolare, costoro, nelle strutture da loro dirette, devono:

- Individuare e incaricare, con atto scritto comunicato all'interessato, i soggetti "Preposti", cui spetta l'obbligo accertare e contestare le infrazioni relativamente alle aree assegnate alle rispettive strutture, nonché di segnalare al Responsabile particolari situazioni di inosservanza del divieto di fumo.
- I Preposti, designati previa consultazione, non possono rifiutare l'incarico conferito, fatta salva giustificata motivazione accettata dal rispettivo Responsabile.
- I nominativi dei Preposti e ogni successiva variazione devono essere comunicati per iscritto alla U.O. Prevenzione e Protezione, che provvederà a formare e aggiornare un apposito Registro.
- coordinare l'attività svolta dai Preposti nella contestazione e accertamento di eventuali violazioni e nell'applicazione delle relative sanzioni.
- verificare, tramite i Preposti, la presenza dei cartelli di cui all'art. 3 presso le rispettive strutture.

Sono inoltre individuati quali Preposti relativamente a tutte le aree di proprietà dell'Ente i soggetti con qualifica di Guardia Particolare Giurata.



Art. 5

Procedimento di contestazione e accertamento

Nei casi di contestazione di violazione del divieto di fumo, i Preposti procedono all'accertamento dell'infrazione redigendo apposito verbale, secondo i moduli messi a disposizione dalla U.O. Prevenzione e Protezione della Fondazione.

Il verbale deve contenere:

- gli estremi del trasgressore del divieto di fumo, desunti per conoscenza personale o tramite documento di riconoscimento;
- l'indicazione della violazione contestata;
- le modalità da osservare per il pagamento della sanzione e l'indicazione dell'autorità a cui poter fare pervenire scritti difensivi;
- l'indicazione del soggetto Responsabile dell'applicazione del regolamento;
- luogo, data e sottoscrizione del soggetto Preposto alla contestazione dell'infrazione e del trasgressore.

Il verbale di accertamento è redatto in triplice copia:

- la prima deve essere consegnata dal Preposto al trasgressore, in quanto di regola la violazione deve essere contestata immediatamente al trasgressore.

La copia del verbale di contestazione deve essere consegnata al trasgressore anche quando lo stesso si rifiuti di sottoscriverlo; tale eventualità deve essere riportata in calce al verbale.

Qualora il trasgressore non intenda ricevere copia del verbale, gli estremi della violazione dovranno essergli notificati, a cura dell'U.O. Prevenzione e Protezione, entro novanta giorni dall'accertamento.

- la seconda copia deve essere trasmessa all'U.O. Prevenzione e Protezione della Fondazione
- la terza copia deve essere trasmessa al Responsabile della vigilanza di riferimento.

In considerazione della complessità dell'organizzazione aziendale, l'U.O. Prevenzione e Protezione coordina e supporta, anche mediante formazione specifica, le attività dei soggetti Responsabili e dei Preposti.



In particolare, essa, dopo aver ricevuto il verbale di accertamento, svolge le seguenti attività:

- procede alla protocollazione del verbale;
- qualora la contestazione non sia stata immediata, provvede alla notifica del verbale al trasgressore entro novanta giorni dalla data dell'accertamento;
- inoltra alla struttura competente dell'Agenzia Tutela della Salute (ATS) di Pavia rapporto di avvenuta contestazione di violazione del divieto di fumo.

Ai sensi dell'art. 18 della l.n. 689/1981 ss.mm.ii., è facoltà del trasgressore inviare all'ATS di Pavia, entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento, scritti difensivi, documenti o richiesta di audizione personale.

Art. 6 **Sanzioni**

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente, in particolare, per effetto dell'art. 51, comma 5 della l.n. 3/2003 ss.mm.ii:

- i trasgressori al divieto di fumo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 27,50 (ventisette/50) a Euro 275,00 (duecentosettantacinque);
- la sanzione di cui al punto precedente viene raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;
- i Responsabili dell'applicazione della normativa, di cui all'art. 5 del presente Regolamento, che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono soggetti al pagamento di una somma da Euro 220,00 (duecentoventi) a Euro 2.200,00 (duemiladuecento).

Ai sensi dell'art. 16 della l.n. 689/1981 ss.mm.ii il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta - pari alla terza parte del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo, della sanzione stessa - entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata, o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.



La misura della sanzione amministrativa si intende automaticamente adeguata in conseguenza di modificazioni apportate da successivi provvedimenti normativi.

Ferme restando le suddette sanzioni pecuniarie, è facoltà della Fondazione avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengano al presente regolamento.

Il personale incaricato della Fondazione non può ricevere direttamente il pagamento della sanzione da parte del trasgressore, che deve invece essere effettuato secondo le seguenti modalità:

- su conto corrente postale n. 10471274 intestato a ATS Pavia Sanzioni Amministrative - Servizio di Tesoreria.
- con bonifico bancario a favore dell'Agenda Tutela della Salute (ATS) di Pavia - IBAN IT 41F 031111130000000046465 intestato a ATS Pavia Sanzioni Amministrative - Servizio di Tesoreria.

Nel pagamento devono essere indicati la Causale del versamento - riportando la dicitura "Violazione divieto di fumo" – unitamente alla data e al numero del verbale di accertamento.

Il trasgressore dovrà informare dell'avvenuto pagamento l'ATS di Pavia, presentando o inviando copia della quietanza, al fine di consentire l'archiviazione del procedimento sanzionatorio a suo carico.

Trascorsi sessanta giorni senza che il pagamento sia avvenuto, l'ATS procederà all'ingiunzione del pagamento nei modi di legge.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali raccolti avverrà nel rispetto dei principi del medesimo e sarà esclusivamente finalizzato allo svolgimento della procedura di contestazione, accertamento e sanzione della violazione del divieto di fumo di cui al presente regolamento.



Art. 8

Pubblicità

Il presente regolamento verrà pubblicato sui siti internet e intranet della Fondazione.

Art. 9

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle vigenti norme in materia di tutela della salute contro i danni del fumo.

Art. 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.